

Ravvedimento inerente al monitoraggio fiscale

Ravvedimento inerente al monitoraggio fiscale**OMESSA O IRREGOLARE COMPILAZIONE DEL QUADRO RW**

La **natura tributaria delle sanzioni da omessa/irregolare compilazione del quadro RW** è stata affermata sia dall'Agenzia delle entrate (**circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002-par. 1.14**), sia dalla Corte di Cassazione (**sentenze 23 ottobre 2013, n. 24009 e 18 dicembre 2014, n. 26848**) con la conseguenza che a queste ultime può sicuramente applicarsi l'istituto del ravvedimento operoso secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia con le **circolari n. 48/E del 17 novembre 2009 e n. 49/E del 23 novembre 2009 ed integrate con le successive circolari n. 11/E del 12 marzo 2010 e n. 45/E del 13 settembre 2010**.

Specificamente, nella **circolare n. 11/E/2010** sono presenti alcune regole per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento alle violazioni relative al monitoraggio fiscale, regole che, pur facendo riferimento alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, restano tutt'oggi ancora valide (*anzi le possibilità per potersene avvalere devono ritenersi incrementate a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 che ha consentito un'applicazione maggiore della regolarizzazione spontanea, anche nel caso di contestazioni già a conoscenza del soggetto passivo*).

Ravvedimento inerente al monitoraggio fiscale**TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW**

L'Agenzia delle entrate, nella **circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E**, ha precisato che **le violazioni riguardanti il quadro RW** hanno natura tributaria e per le stesse è, quindi, possibile provvedere alla regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.



Conseguentemente si deve ritenere ammesso il **RAVVEDIMENTO OPEROSO** anche per il **quadro RW** -> A quale costo?

ATTENZIONE -> presupposto indispensabile per poter far ricorso al ravvedimento operoso nei più ampi termini previsti dalle lett. b-bis), b-ter), b-quater) dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97, è la **valida presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta considerato**, in quanto la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) non ha modificato la successiva lett. c) del medesimo comma 1 che sana l'omissione della dichiarazione solamente nell'ipotesi di presentazione della medesima entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario previsto.

Ravvedimento inerente al monitoraggio fiscale

UTILIZZO DEI CAMBI PER CONTI TITOLI IN VALUTA ESTERA

Dubbio -> *il tasso di cambio di conti titoli detenuti in valuta estera deve essere utilizzato il tasso medio di cambio o il tasso al 31 dicembre?*

Per la determinazione del controvalore in euro **delle attività presenti su di un conto titoli in valuta estera acceso presso un istituto bancario estero**, ai fini del **monitoraggio fiscale** si deve fare riferimento:

- **fino al periodo d'imposta 2012** -> cambio medio annuale, secondo le indicazioni riportate nella circolare n. 45 del 2010, richiamata anche dalle istruzioni relative alla compilazione del quadro RW (e prima modulo RW) del Modello UNICO;
- **dal periodo d'imposta 2013** -> il cambio medio mensile, secondo quanto disposto dal Provvedimento 18 dicembre 2013 e dalla circolare n. 38/E del 2013. Infatti, dal periodo d'imposta 2013, **nel quadro RW è richiesta l'indicazione del valore iniziale e del valore finale dell'investimento**. Per cui:
 - **investimento detenuto per l'intero anno** -> utilizzare i cambi al 31 dicembre rispettivamente dell'anno precedente e di quello di detenzione dell'investimento;
 - **se effettuato o cessato durante l'anno** -> utilizzare il cambio relativo al mese di costituzione o di dismissione dell'investimento.

Ravvedimento inerente al monitoraggio fiscale**CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO**

- 1) dichiarazione tardiva o integrativa di quella da presentarsi entro il 30 settembre o entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la dichiarazione dei redditi con il **quadro RW non presentato alla scadenza o presentato in modo incompleto**

**Sanzione per
dichiarazione**

- € 25,00 (1/10 di € 258,00)*
- sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/97 a cui applicare la misura della riduzione corrispondente al periodo di tempo trascorso tra il termine di versamento e la data della regolarizzazione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi

**Sanzione per
quadro RW**

- € 25,80 o € 25,00 (1/10 di € 258,00)

** sanzione che non dovrebbe essere dovuta per dichiarazione integrativa finalizzata a sanare solo l'omessa o incompleta compilazione del modulo RW.*

Ravvedimento inerente al monitoraggio fiscale

CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO

2) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di 90 giorni, ma entro il termine per presentazione dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre anno + 1)

Sanzione per dichiarazione

- € 32,00, se non sono dovute imposte (1/8 di € 258,00)*
- 12,50% (1/8 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all'estero) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi
- 25% (1/8 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi

Sanzione per quadro RW

- 0,38% o 0,75% (1/8 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list)

Ravvedimento inerente al monitoraggio fiscale**CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO**

3) dichiarazione integrativa presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre anno + 2)

**Sanzione per
dichiarazione**

- **€ 36,00**, se non sono dovute imposte (1/7 di € 258,00)*
- **14,29%** (1/7 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all'estero) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi
- **28,57%** (1/7 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi

**Sanzione per
quadro RW**

- **0,43% o 0,86%** (1/7 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list)

Ravvedimento inerente al monitoraggio fiscale**CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO**

- 4) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della commessa la violazione (30 settembre anno + 3 e fino alla decadenza dal potere di accertamento)

**Sanzione per
dichiarazione**

- **€ 43,00**, se non sono dovute imposte (1/6 di € 258,00)*
- **16,67%** (1/6 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all'estero) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi
- **33,33%** (1/6 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi

**Sanzione per
quadro RW**

- **0,5% o 1%** (1/6 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list)

Ravvedimento inerente al monitoraggio fiscale

CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO

5) dichiarazione integrativa presentata successivamente alla constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e fino alla notifica dei relativi atti di liquidazione o di accertamento

***Sanzione per
dichiarazione***

- **€ 51,00**, se non sono dovute imposte (*1/5 di € 258*)*
- **20%** (*1/5 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all'estero*) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi
- **40%** (*1/5 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese *black list**) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi

***Sanzione per
quadro RW***

- **0,6% o 1,2%** (*1/5 del 3% o del 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi *black list**)